

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) BANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELISABETTA BANI

Seduta del 19/12/2025

FATTO

La parte ricorrente afferma in sintesi quanto segue:

- di essere titolare del conto corrente n. *** 892, acceso presso l'intermediario resistente;
- di aver richiesto – con pec inviate alle ore 11:08 e 11:09 del 02/10/2024 – il pagamento dell'avviso n. ***317, relativo all'effetto cambiario dell'importo di € 8.091,70, con scadenza 30/09/2024 e beneficiario C*** E*** di Torino;
- di aver materialmente consegnato la disposizione di pagamento dell'effetto bancario all'intermediario – alle ore 11.40 circa – per tramite di una propria dipendente;
- alle ore 12:03 veniva trasmessa e-mail relativa all'avvenuta consegna;
- di aver ritenuto così onorato il pagamento dovuto;
- alle ore 13.36 l'intermediario le comunicava che, stante la scadenza della cambiale in data 30/09/2024, sarebbe stato necessario integrare l'importo originario con le spese di protesto, pari ad € 174,60, nonché inoltrare una nuova disposizione di pagamento firmata, comprendente le predette spese;

- il tariffario di parte resistente prevede che, qualora il pagamento della cambiale avvenga entro il 2° giorno feriale dalla scadenza, la cambiale si trovi nello stato *“al protesto”* dal quale deriva l'onere di spesa indicato nella tabella *“Tariffario delle Cambiali Ritirate Richiamate e/o non protestabili”* e che, solo laddove il pagamento intervenga dal 3° giorno lavorativo dalla scadenza, il protesto sia da considerarsi già elevato con l'applicazione degli oneri di spesa indicati nella tabella *“Tariffario delle Cambiali Ritirate Protestate”*;
- la disposizione di pagamento è intervenuta nel secondo giorno feriale dalla scadenza, avendo richiesto all'intermediario di procedere al pagamento alle ore 14:11 ed avendogli inviato alle ore 14:23 la nuova disposizione di pagamento firmata;
- nonostante il rispetto delle indicazioni fornite dal gestore per onorare la cambiale e la ricezione della richiesta di pagamento nelle prime ore della mattinata del 02/10/2024, l'intermediario processava l'operazione solamente in data 03/10/2024, causando così l'elevazione del protesto;
- di aver appreso tale circostanza unicamente in data 27/11/2024 a seguito del blocco del conto corrente e dell'operatività delle carte di credito ad esso collegate;
- a seguito di richiesta di chiarimenti e di confronto delle spese applicate per il protesto in base ai tariffari della banca emergeva che la parte resistente aveva gestito l'operazione di pagamento come se fosse intervenuta il 3° giorno lavorativo dalla scadenza (e non il 2° giorno da tale termine, come invece avvenuto nel caso di specie);
- infatti, anziché applicare la tariffa di € 146,50 prevista per le cambiali pagate entro il 2° giorno dalla scadenza (come nel caso di specie), di cui al *“Tariffario delle Cambiali Ritirate Richiamate e/o non protestabili”*, la banca aveva richiesto il pagamento della somma di € 174,60, prevista per le cambiali pagate dal 3° giorno dalla scadenza e con protesto già levato;
- il protesto veniva quindi levato esclusivamente a causa dell'inerzia e dei disservizi del personale dell'intermediario, tenuto conto che entro le ore 12:00 quest'ultimo era già in possesso della disposizione di pagamento e l'effetto cambiario in originale era già stato consegnato dal creditore alla sua banca di riferimento;
- l'intermediario teneva una condotta negligente anche in sede di restituzione dell'effetto cambiario, richiesta telefonicamente presso la filiale a fine novembre e con successiva mail del 02/12/2024;
- l'intermediario – con comunicazione inviata in pari data – comunicava infatti l'impossibilità di conoscere la *“tracciatura della spedizione della materialità della cambiale”*.
- di aver inviato richiesta formale di restituzione dell'effetto cambiario e reclamo per l'illegittima levata del protesto con pec del 04/12/2024, inviata per tramite del proprio legale;
- di aver ottenuto solamente in data 17/12/2024 la restituzione della cambiale e la possibilità di procedere alla cancellazione del protesto presso uno studio notarile in data 18/12/2024;
- la banca riscontrava il reclamo in data 16/12/2024, attribuendo il mancato pagamento all'insufficienza di fondi presenti sul conto corrente n. ***892;

- dall'estratto conto in atti si evince chiaramente che al momento della richiesta di pagamento della cambiale il rapporto presentava una liquidità sufficiente ad onorare l'effetto cambiario e che i pagamenti di addebito automatico sono intervenuti solo in un momento successivo;
- per tali ragioni, sia il protesto della cambiale sia i relativi oneri applicati dalla banca devono considerarsi illegittimi;
- di aver subito notevoli disagi, essendosi dovuta recare con urgenza presso uno studio notarile al fine di provvedere autonomamente alla cancellazione del protesto presso la Camera di Commercio di Milano, poiché, diversamente, i tempi si sarebbero ulteriormente dilatati impedendo all'Impresa di partecipare a nuove gare d'appalto, che prevedono necessariamente affidamenti da parte di intermediari finanziari autorizzati all'emissione delle fidejussioni richieste per legge;
- in particolare, l'illegittimità del protesto determinava danni di valore complessivamente pari ad € 1.530,00, di cui (i) € 30,00 per la differenza tra gli importi di cui ai tariffari applicati dalla banca; (ii) € 500,00 a titolo di concorso spese legali per l'intervento dell'odierno procuratore teso ad una restituzione urgente del titolo cambiario oggetto di protesto; (iii) € 1.000,00 per:
 - sospensione dell'affidamento concesso dallo stesso intermediario sul rilascio delle garanzie provvisorie e definitive sino alla cancellazione del protesto;
 - revoca immediata e senza possibilità di revisione dell'affidamento di € 1.200.000,00 per una linea di anticipo fatture appena concesso da altro intermediario, in corso di perfezionamento;
 - impossibilità di istruire la pratica per il finanziamento normalmente concesso da una banca terza per sostenere il premio annuale della polizza RTC, pari a circa € 60.000,00.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni ha affermato quanto segue:

- la cambiale emessa dalla parte ricorrente, d'importo pari a € 8.091,70, scadeva in data 30/09/2024, come si evince dalla documentazione in atti e dal fatto che i sistemi dell'odierna resistente ne permettessero il pagamento entro le ore 12:00 del giorno successivo alla scadenza, ossia il 01/10/2024;
- la parte ricorrente richiedeva il pagamento della cambiale in data 02/10/2024, mediante pec inviata alla filiale alle ore 11:08;
- poiché l'impresa ricorrente richiedeva il pagamento dell'effetto il giorno 02/10/24, il personale della predetta filiale prendeva immediatamente contatto con l'odierna ricorrente per richiedere anche l'autorizzazione all'addebito delle spese di protesto, posto che il saldo sarebbe stato disposto in data 02/10/2024 anziché entro le ore 12:00 del 01/10/2024;
- la parte ricorrente inviava pertanto un'ulteriore pec alle ore 14:23 dello stesso giorno, allegando la disposizione di pagamento aggiornata;
- né il giorno 30/09/2024 e né in data 01/10/2024 sarebbe comunque stato possibile pagare la cambiale mediante addebito in conto corrente n. ***982 a causa della mancanza di fondi;

- dagli estratti conto al 30/09/2024 e al 31/10/2024 in atti risulta infatti che sul predetto rapporto era stato concesso un affidamento di € 165.000,00, mentre alla data 30/09/2024 il conto presentava un saldo negativo di € 166.388,54;
- pertanto, intorno alle ore 10:30 del 02/10/2024 pervenivano bonifici istantanei per complessivi € 10.550,00, disposti dall'odierna ricorrente e da società ad essa collegate allo scopo di creare la disponibilità necessaria al pagamento del titolo;
- veniva così creato un saldo attivo in conto corrente di € 9.161,46;
- tuttavia, sempre in data 02/10/2024 era previsto l'addebito automatico SDD di 3 fatture per un importo complessivo di € 5.545,27;
- la parte ricorrente – una volta avvisata dal personale della filiale – chiedeva lo storno dei 3 addebiti per ripristinare la disponibilità in conto;
- di aver quindi effettuato lo storno dei 3 addebiti automatici SDD riferiti al mese precedente, per complessivi € 5.598,07.
- tuttavia, i suoi sistemi procedurali – non consentendo lo storno con effetto nello stesso giorno dell'addebito - avevano elaborato l'operazione nel corso del batch notturno successivo, con la conseguenza che le somme oggetto dello storno risultavano disponibili soltanto in data 03/10/2024;
- di aver constatato la presenza in conto corrente della disponibilità necessaria e di un saldo negativo di € 155.802,12 e di aver quindi provveduto – in data 03/10/2024 – al pagamento della cambiale e delle relative spese di protesto in misura pari a quella indicata in caso di pagamento avvenuto il terzo giorno successivo alla scadenza prevista;
- tali movimenti contabili erano stati concordati con la parte ricorrente, la quale era quindi a conoscenza di aver disposto il pagamento con ritardo e oltre il termine previsto, nonché del fatto che la cambiale sarebbe stata protestata;
- di aver tenuto una condotta corretta nei confronti dell'odierna ricorrente, avendo agito con la massima tempestività allo scopo di evitare e/o limitare al massimo eventuali danni che sarebbero potuti derivare a quest'ultima, avendo prestato la necessaria collaborazione nonostante le condizioni contrattuali in essere tra le parti – ivi comprese le disposizioni generali di conto corrente – prevedano la facoltà per la banca di respingere il pagamento di un titolo nel caso in cui non vi siano fondi sufficienti per provvedere al saldo;
- di non poter quindi esser gravato di alcuna responsabilità per il mancato pagamento dei titoli di credito, responsabilità che grava in primo luogo sul soggetto emittente, il quale è tenuto ad attivarsi tempestivamente per la corretta esecuzione dell'obbligazione di pagamento – costituendo la necessaria provvista finanziaria – e ad avere contezza degli addebiti automatici in conto e degli impegni di pagamento assunti;
- la richiesta risarcitoria risulta sprovvista dei presupposti di fatto e normativi necessari per il suo accoglimento, posto che ogni eventuale conseguenza dei protesti ricade nella responsabilità di colui il quale ha emesso i titoli, non essendo imputabile ad un comportamento negligente della banca.

Nel replicare alle controdeduzioni, la parte ricorrente, richiamato il contenuto del ricorso, ha precisato:

- di aver richiesto in data 02/10/2024 il pagamento della cambiale in forza dell'art. 43 del Regio Decreto n. 1669 del 14/12/1933, secondo cui *"Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso, o a certo tempo data, o vista, deve presentarla al pagamento nel giorno in cui essa è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi [...]";*
- di aver invero predisposto bonifici istantanei al fine di creare la provvista necessaria in conto corrente per onorare il pagamento, come confermato dalla stessa parte resistente, la quale nelle proprie controdeduzioni ha riferito che alle ore 10:30 pervenivano bonifici istantanei per € 10.550,00 e che veniva concordato lo storno di 3 fatture, d'importo complessivamente pari € 5.545,27, il cui addebito automatico SDD era previsto per il medesimo giorno;
- di aver richiesto il pagamento dell'effetto cambiario dell'importo di € 8.091,70 alle ore 11:08 – tramite pec e posta ordinaria – e di aver consegnato l'originale della disposizione di pagamento in filiale alle ore 11.40 circa;
- l'intermediario agiva tardivamente e teneva una condotta scorretta, posto che:
 - le comunicava la necessità d'inoltrare una nuova richiesta di pagamento contenente l'addebito delle spese relative alla gestione del protesto solamente alle ore 13:36;
 - gestiva la richiesta di pagamento come se fosse pervenuta al terzo giorno dalla scadenza, richiedendo la maggiorazione delle spese di cui al "Tariffario cambiali ritirate e protestate", anziché quelle relative al "Tariffario delle cambiali ritirate richiamate e/o non protestabili";
 - ometteva di informarla del fatto che i suoi sistemi informatici e le procedure interbancarie non consentivano lo storno dei 3 addebiti SDD con effetto nello stesso giorno dell'addebito e che, pertanto, sarebbero stati stornati 3 addebiti automatici SDD riferiti al mese precedente per un importo equivalente;
 - non le comunicava che la cambiale risultava pagata solamente in data 03/10/2024 a causa dell'assenza di provvista generata dal mancato storno degli addebiti automatici, elaborati dai sistemi procedurali nel corso del "batch" notturno successivo a quello richiesto;
 - non la informava della levata del protesto;
- la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli obblighi di diligenza gravanti sull'intermediario cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale gli impongono, una volta avvenuto l'atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto e, ove tale meccanismo si trovi in una fase così avanzata da non poter più essere interrotto, di avvisare prontamente il mandante per consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto previsto dall'art. 12 della L. 349/1973, salvo in ogni caso l'obbligo per la banca – ove sia intervenuta comunque la levata del protesto – di restituire la provvista utilizzata per l'operazione non andata a buon fine;
- il protesto risulta quindi illegittimo, posto che sul conto corrente, al momento della richiesta di pagamento, vi era la provvista necessaria per onorare l'effetto cambiario;

- l'esito infausto dell'operazione è quindi ascrivibile unicamente al comportamento tenuto dall'intermediario, non avendo quest'ultimo dato corso al materiale pagamento della cambiale a causa di impedimenti imputabili alle proprie procedure e ai propri sistemi informatici;
- se fosse stata informata della impossibilità di stornare gli addebiti automatici sarebbe intervenuta prontamente per integrare la provvista ed evitare così la levata del protesto ed i conseguenti disagi relativi agli affidamenti e alle fidejussioni indispensabili per partecipare agli appalti pubblici nel settore edile.

L'intermediario, nelle controrepliche, richiamate le controdeduzioni, ha precisato quanto segue:

- di aver fornito – mediante tempestivi contatti telefonici da parte del personale di filiale – tutte le informazioni e le istruzioni necessarie al pagamento della cambiale, allo scopo di velocizzare quanto più possibile il saldo del dovuto ed evitare ogni tipo di danno alla parte ricorrente, la quale era perfettamente a conoscenza dell'avvenuto pagamento dell'effetto cambiario oltre il secondo giorno successivo alla scadenza e dell'inevitabile levata del protesto;
- la documentazione contabile rende evidente l'infondatezza dell'affermazione avversaria secondo cui, *“al momento della richiesta di pagamento, sul conto corrente vi era la provvista necessaria per onorare l'effetto cambiario”*;
- infatti, alla data del 02/10/2024 il rapporto presentava un saldo negativo per € 166.396,73, a fronte di un fido di €165.000,00;
- di aver prestato la massima collaborazione anche in sede di restituzione del titolo (richiesta solamente in data 27/11/2024), come risulta dagli scambi di corrispondenza intercorsa tra le funzioni interne coinvolte, dai quali è infatti possibile evincere che la filiale avesse recuperato e spedito la cambiale mediante raccomandata in data 05/12/2024.

La parte ricorrente ha chiesto all'ABF che la parte resistente *“venga condannata alla restituzione dell'importo di € 30,00 relativo alla differenza tra gli importi di cui ai tariffari applicati dalla Banca; nonché al risarcimento del danno quantificabile in € 500,00, a titolo di concorso spese legali per l'intervento del legale teso ad una restituzione urgente del titolo cambiario oggetto di protesto; oltre ad € 1.000,00 a titolo di risarcimento danni determinato in via equitativa per la revoca degli affidi derivante dall'illegittimità del protesto elevato”*.

L'intermediario ha chiesto all'ABF il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione dell'Arbitro Bancario Finanziario ha ad oggetto la lamentela della ricorrente – debitrice di una cambiale – relativa all'illegittimità del protesto levato dalla banca, chiedendo la restituzione del maggiore importo indebitamente richiesto dall'intermediario a titolo di spese di protesto, il risarcimento dei danni subiti e la refusione delle spese legali.

Le circostanze di fatto sono pacifiche e documentalmente provate.

La ricostruzione degli eventi indica che il giorno 02/10/2024, a causa di eventi noti alla ricorrente, il conto sul quale veniva addebitato il pagamento della cambiale scaduta

presentava un saldo insufficiente. Il pagamento avvenuto in data 03/10/2024 è stato reso possibile dallo storno di precedenti addebiti.

Si osserva in via preliminare che un dovere generale di diligenza dell'impresa e, in caso di impresa organizzata in forma societaria, il dovere specifico di istituire un adeguato assetto contabile (art. 2086, c. 2, c.c.) impone di conoscere le scadenze dei pagamenti e di organizzare la propria tesoreria in modo che siano effettuati regolarmente. Nel caso di specie la società debitrice aveva ricevuto avviso che la cambiale era in scadenza e, infatti, aveva provveduto a che fossero accreditate somme, ignorando tuttavia gli altri pagamenti dovuti nel periodo.

Il dovere del cliente di garantire la presenza di una provvista adeguata al pagamento dovuto è stato anche recentemente ribadito da questo Collegio (decisione n. 5582/2025), sulla base di identiche disposizioni negoziali. L'art. 7 delle *Norme per la prestazione dei servizi di pagamento* prevede che *“La Banca – con esonero della responsabilità – può rifiutare l'esecuzione di ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia mediante l'utilizzo di Servizi di Banca Telematica, quando ... non vi sono sul Conto di Pagamento fondi sufficienti per eseguirlo”* e, come indicato dalla decisione di questo Collegio, *“Del resto, anche in assenza di tale previsione il pagamento per conto di terzi è possibile solo quando sia stata fornita la provvista ovvero l'ente pagatore anticipi, erogando credito”*.

La parte ricorrente sostiene che la levata del protesto sia dipesa esclusivamente dall'inerzia dell'intermediario, che ha provveduto a pagare la cambiale il 03/10/2024, ossia 3 giorni dopo la scadenza, pur se la richiesta di pagamento fosse pervenuta il 02/10/2024 e il conto presentasse fondi sufficienti. La doglianza è infondata, in quanto è pacifico in atti che i fondi non erano sufficienti.

Parte ricorrente lamenta l'illegittima applicazione delle tariffe previste per le cambiali pagate dopo 3 giorni dalla scadenza e con protesto già elevato, quando in effetti la cambiale fu protestata e pagata il terzo giorno dopo la scadenza.

Parte ricorrente sostiene che se fosse stata informata dell'impossibilità di stornare gli addebiti automatici con effetto lo stesso 02/10/2024, avrebbe prontamente integrato la provvista del conto corrente, evitando la levata del protesto.

Parte ricorrente infine contesta la mancata comunicazione della levata del protesto e la negligenza mostrata dalla banca in sede di restituzione dell'effetto cambiario.

La doglianza relativa all'ignoranza da parte del cliente dell'impossibilità di stornare gli addebiti automatici pare priva di rilevanza, perché comunque la scadenza era nota da tempo e non è compito dell'intermediario monitorare lo stato del conto, ma del cliente che voglia evitare la levata del protesto garantendo la provvista del conto corrente.

La doglianza relativa all'ignoranza relativamente all'avvenuta levata del protesto appare priva di pregio. È ben vero che in tema di informativa sulla levata la Corte di Cassazione (sentenza n. 2549/2020) ha affermato che tra gli “gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale, “rientri quello di avvisare prontamente il mandante al fine consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto”, ma nel caso di specie parte ricorrente, avendo versato la somma necessaria a pagare le spese di protesto, era cosciente del fatto che sarebbe stato levato.

Quanto al ritardo nella restituzione del titolo, l'intermediario, ricevuta richiesta di restituzione del titolo il 27/11/2024 ha recuperato e spedito la cambiale con raccomandata del 05/12/2024, come risulta dalla corrispondenza versata in atti. Le questioni relative al risarcimento del danno sono assorbite dal rigetto della domanda principale.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE